STATUTO

Titolo I

(Costituzione e denominazione, oggetto, sede, durata)

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita la Società denominata "ECO.LAN. S.p.A.", a totale capitale pubblico locale, interamente versato.

2. ECO.LAN. S.p.A. ha natura di Società in house providing e, a tali fini, è soggetta alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo degli Enti locali soci che di essa si avvalgano per lo svolgimento di servizi, nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto.

3. La Società è partecipata unicamente dagli enti locali individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

4. Non è ammessa la partecipazione alla Società di privati.

5. L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo previsti dal presente statuto e delle altre deliberazioni eventualmente adottate dagli organismi di controllo.

Art. 2 - Oggetto

1. La Società persegue, quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di competenza degli Enti Locali soci.

2. In particolare, la Società svolge le seguenti attività:

a) la gestione del ciclo integrale dei rifiuti comprensivo, tra l'altro, della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;

b) la caratterizzazione dei siti inquinati, la progettazione, la costruzione, la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, e conseguenti opere di bonifica ambientale e messa in sicurezza permanente;

c) la pulizia, lo spazzamento e il lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche in genere;

d) la valorizzazione dei rifiuti raccolti in tutte le modalità consentite dalla più moderna tecnologia, in particolare, a fini di produzione energetica;

e) gli interventi di bonifica ambientale e ripristino sanitario territoriale;

f) la promozione, ideazione, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto ambientale nel settore della gestione dei rifiuti e della bonifica e del ripristino ambientale;

g) la manutenzione del verde pubblico;

h) l'igienizzazione e la sanificazione di aree e immobili pubblici;

i) il trattamento/smaltimento del rifiuto secco o indifferenziato presso la discarica di sua proprietà;

l) l'autotrasporto di cose per conto di terzi, limitatamente alle attività connesse alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti e nel rispetto dei limiti di cui al successivo punto 3;

m) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, sia connessi alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti e al conferimento in discarica dei rifiuti sia relativi a tutte le attività che i Comuni Soci vogliano delegare alla Società;

n) gestione, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, lo svolgimento di servizi cimiteriali tra cui in via esemplificativa e non esaustiva, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni e attività affini, pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione, la gestione delle luci votive nonchè la manutenzione e realizzazione dell'impiantistica dell'illuminazione votiva;

o) le attività di gestione tecnico manutentiva di strade, parchi, giardini e dei manufatti e/o strutture ivi esistenti, comprese le attività di ripristino delle condizioni ambientali;

p) opera nei settori della ricerca produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione,

acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del metano, del biometano, dell'idrogeno, del grafene e della energia in genere, proveniente da fonti rinnovabili e non, sotto qualsiasi forma si presentino. Opera inoltre nel settore della progettazione, costruzione, gestione e conduzione dei relativi impianti e reti di proprietà e/o di terzi;

g) si occupa della promozione, realizzazione e gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti il trasporto, il trattamento e la vendita dei liquidi derivanti dai processi produttivi propri e/o di terzi;

r) svolge le attività di gestione, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati nonché le attività ad esse connesse e complementari, indirizzate al supporto per i Comuni Soci nella gestione tributaria delle entrate compresi i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate.

3. La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli Enti locali soci, di modo che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Locali soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
4. Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, il rispetto della suddetta percentuale dell'80%, nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto degli Enti Locali soci.
5. Le attività e i servizi che superano la misura indicata nel punto 3 possono essere svolti dalla Società a favore di terzi, anche unitamente a Società collegate o mediante la partecipazione a raggruppamenti d'imprese.
6. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili, così come contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
7. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi gestiti.

Art. 3 - Sede e domicilio dei Soci

1. La Società ha sede legale in Lanciano (CH), Via Arco della Posta n. 1.
2. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale della Società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli Enti Locali soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Comitato Unitario per il controllo analogo di cui all'art. 11, può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. È consentito agli Enti Locali soci di recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, ai sensi del successivo art. 40, osservando un preavviso di dodici mesi, salva diversa previsione di legge.

Titolo II

(Capitale sociale, trasferimento di azioni, obbligazioni, patrimoni destinati)

"Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro ***3.114.840,00 (tremilionicentoquattordicimilaottocentoquaranta virgola zero zero)*** e può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti Locali.
2. Il capitale sociale è rappresentato da numero ***1.557.449 (unmilionecinquecentocinquantasettemilaquattrocentoquarantanove)*** azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e numero ***1.557.391 (unmilionecinquecentocinquantasettemilatrecentonovantuno)*** azioni speciali di cui all'art. 2348, comma 2, c.c., del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.
Esse risultano emesse e assegnate ai soci come da allegato "A". Ogni quantitativo di azioni assegnato al singolo socio si intende per la metà relativa alle azioni ordinarie e per la metà relative alle azioni speciali. Quando il numero totale delle azioni assegnate a un socio è dispari, l'ultima azione si intende assegnata quale azione ordinaria.
Le eventuali perdite verranno ripartite fra i soci in proporzione al numero totale delle azioni possedute, sia ordinarie che speciali.
Le azioni speciali, oltre al diritto di voto, danno diritto alla distribuzione degli utili secondo le modalità che seguono.
Gli utili che l'assemblea delibera di distribuire ai soci vanno preliminarmente assegnate alle due categorie di azioni, ordinarie e speciali, nel loro complesso, in proporzione al loro numero.
Le singole azioni ordinarie danno diritto alla distribuzione degli utili di loro spettanza in ragione del loro numero.
Le singole azioni speciali danno diritto alla distribuzione degli utili in proporzione al prodotto del numero delle azioni speciali per il "coefficiente relativo ai servizi affidati alla Società" da parte di ciascun Comune socio, determinato, secondo i criteri che seguono, in base ai servizi affidati alla Società nell'anno di riferimento degli utili.
Il "coefficiente relativo ai servizi affidati alla Società" di ciascun Comune socio è il maggiore fra quelli risultanti dai calcoli effettuati con i criteri elencati nelle seguenti lettere a), b), c) e d):
a) Comuni che hanno affidato alla Società il servizio di igiene urbana, coefficiente = 1 (dicasi uno); detto coefficiente deve essere moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno di affidamento alla Società del servizio di igiene urbana e diviso per il numero totale dei giorni dell'anno;
b) Comuni che conferiscono presso la piattaforma della Società più della metà dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, coefficiente = 0,60 (dicasi zerovirgolasessanta); detto coefficiente deve essere moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno di conferimento presso la piattaforma della Società di più della metà dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e diviso per il numero totale dei giorni dell'anno;
c) Comuni che hanno affidato alla Società servizi di committenza, coefficiente = 0,50 (dicasi zerovirgolacinquanta); detto coefficiente deve moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno di affidamento alla Società dei servizi di committenza e diviso per il numero totale dei giorni dell'anno;
d) per gli altri Comuni coefficiente = 0,10 (dicasi zerovirgoladieci).
3. Il predetto capitale è ripartito tra i soci come da tabella che si allega al presente statuto alla lettera "A" ("Allegato A: Ripartizione fra gli Enti Locali soci del capitale sociale") e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. A ciascun Ente Locale socio è attribuito un numero di voti nell'Assemblea Ordinaria e nell'Assemblea Straordinaria pari alle azioni possedute.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
5. Le azioni, sia ordinarie che speciali, sono nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti.
6. La qualità di azionista comporta la piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto, oltre all'elezione del

domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.
7. La Società non è obbligata ad emettere titoli azionari.
8. Gli Enti Locali soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 6 - Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale – salvo diversa deliberazione dell'Assemblea – gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso.
3. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato dall'Assemblea, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2441 c.c..
4. La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.
5. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, c.1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
6. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro massimi sessanta giorni dal deposito della deliberazione Assembleare. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese.
7. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni.
8. Quando l'interesse della Società lo esige, si potrà escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione.
9. In ogni caso, il diritto di opzione non spetta per quelle azioni di nuova emissione che, secondo la decisione di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
10. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 7 - Trasferimento di azioni e diritto di prelazione

1. Fatto salvo il diritto di prelazione degli Enti Locali soci disciplinato dal presente articolo, le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione di cui all'art. 2441 c.c. sono trasferibili solo ad Enti Locali soci o ad altri Enti Locali, compresi negli ambiti territoriali ottimali della Regione Abruzzo, che affidino alla Società la gestione delle attività di cui al precedente art. 2, con le forme di cui all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016.
2. Gli atti di trasferimento di azioni ordinarie posti in essere in violazione del precedente comma 1 sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci.
3. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle azioni s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.
4. L'Ente Locale socio che intenda trasferire ad altri Enti Locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni dovrà darne previa

comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti Locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti Locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.
6. Gli Enti Locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.
7. Il Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti Locali soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.
8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti Locali soci, le azioni saranno attribuite ai medesimi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
9. Qualora nessun Ente Locale socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ai sensi del comma 1 ad altri Enti Locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata agli azionisti.

Art. 8 - Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche non convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
2. Le obbligazioni convertibili e non convertibili potranno essere trasferite solo agli Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla Società l'esercizio delle attività di cui all'art. 2.
3. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

Art. 9 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c..
2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante del Comitato unitario per il controllo analogo di cui all'art. 11.

Titolo III
(Controllo analogo)

Art. 10 – Controllo analogo

1. La Società potrà ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dagli Enti Locali soci che esercitano il controllo analogo congiunto ("soci affidanti") ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, relativamente ai servizi afferenti alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti (Divisione "A"), nonché ai servizi di committenza (Divisione "B").
2. Ai fini del presente statuto, dei regolamenti attuativi e del controllo analogo in generale, si intendono per "soci affidanti" i Comuni Soci che affidano alla Società la gestione del ciclo integrale dei rifiuti, nonché i Comuni Soci che affidano alla Società il servizio di committenza.
3. Per assicurare il rispetto delle condizioni di controllo analogo, il Comune Socio che abbia deliberato gli atti prodromici per l'affidamento alla Società della gestione del servizio integrale dei rifiuti avrà immediatamente titolo per nominare i propri rappresentanti nel Comitato Tecnico e nel Comitato Unitario di cui al presente e successivi articoli. Correlativamente, con il venir meno dell'affidamento del servizio il Comune decade dalla qualifica di socio affidante e i suoi rappresentanti decadono dal Comitato Unitario e dal Comitato Tecnico.
4. I Comuni Soci, anche ove non abbiano affidato alla Società la gestione del ciclo integrale dei rifiuti, potranno affidare a quest'ultima servizi

di committenza per l'aggiudicazione di appalti e/o la gestione delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto (Divisione "B"), ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016. Il Comune Socio che abbia deliberato gli atti prodromici per l'affidamento alla Società del servizio di committenza avrà immediatamente titolo per nominare i propri rappresentanti nel Comitato Tecnico di cui al presente articolo e al successivo articolo 12. Correlativamente, con il venir meno dell'affidamento del servizio il Comune decade dalla qualifica di socio affidante e i suoi rappresentanti decadono dal Comitato Tecnico.
5. Le suddette Divisioni aziendali determinano l'applicazione di meccanismi di controllo analogo congiunto e differenziato secondo le modalità previste dal presente statuto e dalle eventuali previsioni contenute nei patti parasociali e nei contratti di servizio.
6. Il controllo analogo, oltre che mediante le prerogative di azionista riconosciute dal diritto societario, viene esercitato congiuntamente dai soci che abbiano affidato servizi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti e/o servizi di committenza con le modalità previste dal presente statuto, anche alla luce delle apposite previsioni contenute in eventuali patti parasociali, per il tramite dei seguenti organismi:
-Comitato unitario per il controllo analogo (di seguito anche "Comitato unitario"), con le modalità di cui all'art. 11 che segue;
-Comitati tecnici di controllo per ciascuna Divisione aziendale prevista al punto 1 del presente articolo 10 (di seguito anche "Comitati tecnici"), con le modalità di cui all'art. 12 che segue.
7. Ferme le prerogative esercitate per il tramite del Comitato unitario e dei Comitati tecnici per il controllo analogo, ciascun socio affidante ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.
8. Ciascun socio affidante può impartire al Consiglio di Amministrazione direttive e indirizzi relativamente alle decisioni sulla organizzazione e gestione del servizio affidato che abbiano esclusiva attinenza al proprio territorio di riferimento.
Il dissenso eventualmente manifestato dal socio affidante ha carattere vincolante sull'operato del Consiglio di Amministrazione e impedisce l'adozione dell'atto. La violazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle direttive e degli indirizzi impartiti dal socio affidante consente a quest'ultimo l'esercizio del diritto di recesso del contratto.
9.Ove il Comitato tecnico ometta di provvedere nel senso indicato dal singolo socio sulla base del punto 8 che precede, resta salva la facoltà, in capo a quest'ultimo, di esercizio del diritto di recesso dal contratto di servizio.
Art. 11 - Comitato unitario per il controllo analogo.
1. Il Comitato unitario è composto da un rappresentante per ogni socio affidante i servizi del ciclo integrato dei rifiuti (Divisione "A"), individuato nella persona del Sindaco dell'Ente Locale socio, o di un suo delegato.
2. Il funzionamento del Comitato unitario è regolato da apposito Regolamento, fermo restando che a ciascun componente del Comitato spetta un solo voto, a prescindere dalla quota azionaria rappresentata.
3. Il Comitato unitario esercita funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini dell'esercizio del controllo analogo sui servizi del ciclo integrato dei rifiuti (Divisione "A") ed in particolare:
a) designa i rappresentanti dei soci affidanti in seno al Consiglio di Amministrazione della Società, ivi incluso il Presidente, e ne dispone la revoca nei casi indicati dal presente statuto;
b) designa i rappresentanti dei soci affidanti in seno al Collegio Sindacale della Società, ivi incluso il Presidente, e ne dispone la revoca nei casi indicati dal presente statuto;
c) detta gli indirizzi per la nomina dell'eventuale Direttore Generale

della società;
d) autorizza l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio di esercizio, del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del rendiconto consuntivo annuale, con potere di valutazione di tutte le questioni comunque relative ai servizi del ciclo integrale dei rifiuti;
e) esprime parere vincolante sugli altri atti del Consiglio di Amministrazione oggetto di autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto;
f) autorizza il Consiglio di Amministrazione ad istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
g) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Direttore Generale;
h) riceve relazioni annuali da parte degli organi di vertice della Società sullo svolgimento dei servizi affidati direttamente dagli Enti locali soci;
i) detta gli indirizzi ai Comitati tecnici di settore ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi, nonché nelle materie e per gli aspetti coinvolgenti più settori;
l) può delegare alcune delle proprie funzioni ad uno o più Comitati Tecnici anche in modo differenziato in relazione alla specificità delle relative competenze;
m) propone all'Assemblea l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2393 c.c.
n) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2395 c.c.
o) assume le necessarie iniziative nei confronti del Consiglio di Amministrazione a fronte delle segnalazioni pervenute dai Comitati tecnici ai sensi dell'art. 12 che segue, ivi incluso l'annullamento e/o la revoca degli atti in contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio a cui si riferisce il servizio.

Art. 12 - Comitati tecnici di controllo.

1. È istituito un Comitato tecnico di controllo per ciascuna delle seguenti divisioni aziendali:
- Divisione A, per il servizio di gestione del ciclo integrale dei rifiuti;
- Divisione B, per i servizi di committenza relativi all'affidamento e/o gestione delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.
2. Ciascun Comitato tecnico è formato da un rappresentante di ogni socio che affidi il relativo servizio, individuato fra i segretari, direttori generali ovvero i dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) in servizio presso almeno uno degli enti affidanti.
3. Uno stesso soggetto può far parte di entrambi i Comitati tecnici.
4. Il Comitato tecnico ha competenze e svolge funzioni su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento limitatamente alle materie di competenza della divisione aziendale e nel rispetto delle direttive del Comitato unitario e, in particolare:
a) supporta il Comitato unitario nelle decisioni inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di competenza della divisione aziendale;
b) esercita le funzioni delegate dal Comitato unitario;
c) autorizza gli atti più significativi relativi alla erogazione dei servizi, quali la carta dei servizi e gli schemi generali dei contratti di servizio e impartisce al Consiglio di Amministrazione indirizzi e direttive vincolanti sulla politica aziendale, con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alle caratteristiche da assicurare per il perseguimento dell'interesse pubblico;
d) autorizza le decisioni più significative del Consiglio di Amministrazione relative all'organizzazione e/o gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto;

e) segnala al Consiglio di Amministrazione eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi affidati e propone i necessari correttivi;
f) può porre il veto sulle operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi pubblici della collettività e del territorio interessati dal servizio;
g) segnala al Comitato unitario eventuali violazioni e/o scostamenti del Consiglio di Amministrazione dalle direttive e dagli indirizzi impartiti.

Titolo IV
(Organi della Società)

Art. 13 - Assemblea ordinaria dei soci.

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, fatte salve le prerogative degli organismi per il controllo analogo di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e meglio specificate ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. .
2. In ogni caso, sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi il Presidente e i membri designati dal Comitato unitario per il controllo analogo, secondo l'art. 11 che precede. Per questi ultimi, la revoca è deliberata con il voto dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei voti;
b) nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale, inclusi il Presidente e i membri designati dal Comitato unitario per il controllo analogo, secondo l'art. 11 che precede. Per questi ultimi, la revoca è deliberata con il voto dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei voti;
c) determinazione, nei limiti previsti dalla legge, del compenso spettante al Revisore ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
d) esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale, il Revisore ed i liquidatori, ivi incluse la rinunzia e la transazione su dette azioni;
e) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
f) acquisto e vendita di azioni proprie;
g) adozione, ai sensi dell'art. 2446, c.1, c.c., degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
h) ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dallo Statuto.
3. Sono inderogabilmente sottoposti alla approvazione dell'Assemblea ordinaria, previa autorizzazione del Comitato unitario di cui al precedente art. 11 relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti:
a) il Piano Programma della Società, di cui al successivo art. 37, comprensivo del piano degli investimenti programmati;
b) il Bilancio Pluriennale della Società di cui al successivo art. 38;
c) il Bilancio Preventivo Annuale di cui al successivo art. 39.
4. Sono inderogabilmente sottoposti alla autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, su parere conforme e vincolante del Comitato unitario di cui al precedente art. 11 relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti, gli altri atti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 28 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g).
5. Sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, previa autorizzazione del competente Comitato tecnico relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti, gli atti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 28 comma 2 lett. a), b) e c) dello statuto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi

comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
b) sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri e compensi, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;
c) sull'emissione di obbligazioni;
d) sulla proroga o lo scioglimento della Società;
e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 15 - Presidente dell'Assemblea

1.Gli Enti Locali soci nominano un Presidente dell'Assemblea al quale competono i poteri previsti nel presente statuto.
2 In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco dell'Ente Locale socio che detiene la quota maggiore di partecipazione al capitale sociale, e, a parità di quota, il Sindaco più anziano in base all'età.

Art. 16 - Assemblea: convocazione

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal presente statuto.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Tali peculiari esigenze dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine ordinario di quattro mesi.
3. L'Assemblea è, inoltre, convocata ogni volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ovvero dal Collegio Sindacale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
4. Se il Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, il Collegio sindacale non provvede, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.
5. In considerazione della natura "in house" della Società l'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata anche dal Presidente del Comitato unitario di cui all'art. 11 che precede.
6. La convocazione dell'Assemblea, nella quale devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicata ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni, o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero altro soggetto autorizzato alla convocazione ai sensi del presente statuto, trasmette l'avviso di convocazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai componenti il Collegio Sindacale.

Art. 17 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.
2. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Art. 18 – Assemblea in assenza di formale convocazione (totalitaria)

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale.
2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione

ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

Art. 19 - Determinazione dei quorum

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 2369, c.4 c.c., è regolarmente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai soci presenti, secondo la tabella allegata allo statuto alla lettera "A" ("Allegato A: Ripartizione fra gli Enti Locali soci del capitale sociale").
2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti al libro dei Soci.
3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 c.c..

Art. 20 - Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 c.c.. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
3. Se il socio ha conferito la delega genericamente all'Ente Locale, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'Ente Locale può delegare un suo dipendente, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
4. La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci.
5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o Amministrazione della Società.

Art. 21 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.
2. I lavori dell'Assemblea vengono verbalizzati da un segretario anche esterno alla struttura organizzativa dell'Ente nominato dal Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.
16. Il verbale deve indicare:
a) la data dell'Assemblea;
b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
c) le modalità e i risultati delle votazioni;
d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 22 - Procedimento Assembleare: svolgimento dei lavori

1. Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono

essere tenute anche in videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario. Non è' ammesso il voto per corrispondenza, né il voto segreto.
2. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge e del presente statuto.
3. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.
4. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori.

Art. 23 - Obblighi dei Soci

1. Gli Enti Locali soci ispirano le proprie condotte ai principi di leale collaborazione e trasparenza.
2. Ogni Ente Locale socio affidante mette a disposizione le proprie strutture ed uffici, nonché la collaborazione tecnico-amministrativa necessaria per le attività del Comitato unitario e dei Comitati tecnici per il controllo analogo.
3. Tutti gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi per il controllo analogo congiunto, nonché ogni altro onere derivante dalla attuazione dei principi relativi al controllo analogo, sono a carico degli Enti Locali soci affidanti.

Titolo IV
(Organi: Consiglio di Amministrazione)

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata, di norma, da un amministratore unico o, nei casi e nel rispetto delle modalità consentite dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 175/2016, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e ss.mm. e ii., con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia fissati con DPCM di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 e sono scelti dal Comitato unitario e dall'Assemblea per comprovata competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia fissati con DPCM di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 e sono scelti dal Comitato unitario e dall'Assemblea per comprovata competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.
4. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità ed in ogni altra situazione ostativa ai fini della nomina prevista dalla legge.
5. La scelta degli amministratori avviene nel rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un vicepresidente esclusivamente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Al vice Presidente non spettano compensi

aggiuntivi.
7. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.
8. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società e dal presente statuto.
9. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione va resa al vicepresidente, ove nominato, e al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 25 - Nomina e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. La nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, è fatta dall'Assemblea sulla base delle designazioni del Comitato unitario, che vi provvede secondo il relativo Regolamento di funzionamento approvato dall'Assemblea dei soci.
2. La nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, salvo che non avvenga per acclamazione unanime, avviene sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci. Ogni socio potrà presentare un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:
1. candidato: voti di lista fratto 1;
2. candidato: voti di lista fratto 2;
3. candidato: voti di lista fratto 3;
4. candidato: voti di lista fratto 4;
5. candidato: voti di lista fratto 5;

risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.
3. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione compete esclusivamente all'Assemblea Ordinaria, la quale deve essere prontamente convocata anche da parte del Presidente dell'Assemblea. Ove sia cessato un amministratore designato dal Comitato unitario, l'Assemblea provvede alla relativa sostituzione previa designazione da parte del Comitato unitario.
5. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 26 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di Amministrazione.
2. La convocazione è fatta dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricezione a ciascun amministratore e componente del Collegio Sindacale, nonché per conoscenza al Sindaco degli Enti Locali soci.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricezione con preavviso di almeno un giorno.
4. Le modalità di convocazione non devono rendere onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza

degli amministratori in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto. I consiglieri astenuti, o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.
A tali riunioni è possibile partecipare anche per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza (con le modalità di cui al successivo comma 14). Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato, argomenti questi che saranno trattati in una successiva riunione ritualmente convocata.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano di età.
8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
9. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.
10. Possono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione, a seguito di richiesta scritta, i componenti del Comitato unitario o dei Comitati tecnici per il controllo analogo.
11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal Presidente della seduta e da chi fa le veci di Segretario.
12. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
13. Copia del verbale delle riunioni del Consiglio è inviato al Sindaco degli Enti Locali soci e al Comitato unitario con cadenza mensile.
14. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, a condizione che:
(a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, seguire il regolare svolgimento della riunione, verificare e proclamare i risultati delle votazioni;
(b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione;
(c) il Segretario sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento della riunione affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova sia il Presidente che il Segretario.

Art. 27 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione il compito di gestire la Società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e degli organismi di controllo analogo previsti dallo statuto.
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che, per legge o per statuto:
a) sono riservate all'Assemblea dei soci;
b) sono soggette ad autorizzazione dell'Assemblea, su parere conforme e vincolante del Comitato unitario per il controllo analogo;
c) sono soggette ad approvazione dell'Assemblea, previa autorizzazione del Comitato tecnico per il controllo analogo;
d) sono riservate agli organismi di controllo analogo di cui agli articoli 10 e ss. dello statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti

oggetti:
a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea;
b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.
c) stipula di contratti di rete (partnership) con altre Società in house.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta le decisioni più significative inerenti l'organizzazione e/o la gestione e/o l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento diretto nel rispetto degli indirizzi adottati dai soci affidanti e dagli organismi per l'esercizio del controllo analogo e, a tal fine, sottopone 4 giorni prima della riunione i relativi atti al competente Comitato tecnico per acquisire la necessaria autorizzazione.
4. In tutti gli altri casi in cui sia prevista l'autorizzazione o il parere vincolante degli organismi previsti dallo statuto per il controllo analogo, il Consiglio di Amministrazione sottopone 4 giorni prima della riunione i relativi atti all'organismo competente per l'acquisizione del relativo consenso.
5. Il Consiglio di Amministrazione controlla la regolarità della gestione della Società e, con cadenza semestrale, approva una relazione sull'andamento della Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La deliberazione è trasmessa entro quindici giorni al Presidente del Comitato unitario e a tutti i Sindaci degli Enti Locali soci.
6. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione e attua le deliberazioni di questo.
Art. 28 – Autorizzazione e approvazione dell'Assemblea
1. I seguenti atti del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti all'autorizzazione dell'Assemblea, su parere conforme vincolante del Comitato unitario di cui al precedente art. 11:
a) acquisti e alienazioni di immobili e di impianti;
b) acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e di partecipazioni societarie di valore superiore allo 0,2% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti nella relazione previsionale e programmatica;
c) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti Bilancio di previsione triennale e/o nel Piano Programma;
d) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui al precedente art.10;
e) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;
f) nomina degli organi di vigilanza qualora la Società adotti un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
g) linee guida per la formazione della dotazione organica, per l'organizzazione ed il trattamento del personale della Società.
2. I seguenti atti del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti ad approvazione dell'Assemblea, previa autorizzazione del competente Comitato tecnico:
a) linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, quando non soggetti a vincoli di legge o fissati dalle Autorità eventualmente preposte;
b) carta dei servizi e schema dei contratti per la gestione dei servizi erogati, quando non soggetti a vincoli di legge o fissati dalle Autorità eventualmente preposte;
c) tariffe e prezzi per la fruizione di beni e servizi, salvo quanto di competenza di altri enti o Autorità preposte.
3. L'Assemblea, per deliberare sulle materie previste dai precedenti commi 1 e 2 è convocata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione.
4. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti Locali soci lo schema dell'atto del Consiglio di Amministrazione sottoposto

autorizzazione o approvazione, il parere del Comitato unitario o l'autorizzazione, nonché gli eventuali documenti ad esso allegati.
5. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto o approvare l'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione o approvazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione informa gli Enti Locali soci, il Comitato unitario e i Comitati tecnici per il controllo analogo, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato o approvato.
7. Gli Enti Locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, e il Comitato unitario, ove ritengano che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.
8. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione o ad approvazione senza che sia stata richiesto ed ottenuto il preventivo assenso assembleare ovvero il conforme parere del Comitato unitario o la preventiva autorizzazione del competente Comitato tecnico nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.
9. Il Consiglio di Amministrazione, ove non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, adotta, entro il termine di trenta giorni, decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione Assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti Locali soci e, per gli aspetti afferenti alla gestione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci affidanti, al Comitato unitario o al competente Comitato tecnico.
10. Il Comitato unitario o il competente Comitato tecnico, relativamente alle decisioni inerenti la organizzazione e/o la gestione dei servizi affidati direttamente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di Amministrazione può adottare una decisione di conferma del proprio parere e/o delle proprie prescrizioni. L'atto adottato sarà vincolante per l'organo di amministrazione.
11. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 29 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono riservate le seguenti attribuzioni:
a) curare i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio;
b) sovrintendere alle funzioni aziendali di controllo interno;
c) sovrintendere alle funzioni volte ad assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione dei servizi ed il rispetto dei diritti degli utenti.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri. In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza, oppure da un dipendente della Società.

Art. 30 – Amministratore delegato e Direttore generale

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, nomina quale Amministratore Delegato il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, delegandogli poteri non inferiori a quelli eventualmente fissati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio di Amministrazione non ha facoltà di nominare altri Amministratori delegati.
2. Il mancato rispetto delle norme di cui al precedente comma dà facoltà all'Assemblea di revocare tutti gli amministratori in carica.
3. Le decisioni dell'Amministratore delegato dovranno essere verbalizzate sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore delegato.
4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall'Amministratore delegato, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
5. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Comitato unitario per il controllo analogo, può inoltre nominare un Direttore Generale, specificandone i poteri.

Art. 31 - Rappresentanza legale della Società

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove non sia nominato il vicepresidente, è sostituito dal consigliere a ciò designato.
3. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società spetta anche ai mandatari per determinati atti nei limiti dei poteri loro delegati.

Art. 32 – Procuratori e mandatari

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori preposti a singoli rami di attività.
2. Le nomine devono prevedere poteri, durata e compenso.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare mandatari per determinati atti o categorie di atti, fissandone le attribuzioni ed i poteri.

Art. 33 - Remunerazione degli amministratori

1. Il compenso del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il compenso totale del Consiglio di Amministrazione spetta per il 70% (settanta per cento) al Presidente ed Amministratore delegato, in ragione delle deleghe allo stesso attribuite. Il restante 30% (trenta per cento) viene diviso in parti uguali fra gli altri due Consiglieri.

Titolo V

(Organi: Collegio Sindacale)

Art. 34 - Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea.
3. La nomina della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente, è fatta sulla base delle designazioni del Comitato unitario, che vi provvede secondo il relativo Regolamento di funzionamento.
3. La nomina di almeno un terzo dei componenti spetta al genere meno rappresentato. Tale percentuale deve essere rispettata anche nel caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso di mandato.
4. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate dagli artt. 2403 e seguenti c.c..
5. Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea.
6. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del

Collegio Sindacale sono rieleggibili.
7. I verbali del Collegio sindacale sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato unitario e ai Sindaci degli Enti Locali soci.

Art. 35 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile è esercitata da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.
2. Il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Titolo VI
(Aspetti contabili e finanziari)

Art. 36 - Bilancio d'esercizio e destinazione degli utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, previa autorizzazione del Comitato unitario per gli aspetti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti.
2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 37 - Piano Programma

1. Il Piano programma è adottato dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Comitato unitario per gli aspetti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti, unitamente ai documenti contabili di programmazione di cui ai successivi art. 38 e 39, entro il 15 ottobre dell'anno che precede il triennio.
2. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:
a) le linee di sviluppo, i livelli ottimali dei servizi nei territori degli Enti Locali socie gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
b) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture strumentali e per lo sviluppo dei servizi e le relative modalità di finanziamento;
c) il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio e le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
d) la politica del personale, ivi inclusi i modelli organizzativi e gestionali da adottare per la valorizzazione delle risorse umane nel

rispetto degli indirizzi di contenimento della spesa adottati dagli Enti Locali soci.
e) le iniziative di relazioni esterne e le forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi.
Il piano programma viene aggiornato in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di depositare presso la sede sociale e trasmettere almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione, il Piano programma. Entro i successivi 15 (quindici) giorni gli Enti Locali devono far pervenire le proprie osservazioni su tale documento. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di dar conto adeguatamente di tali osservazioni nel Piano programma.
4. Il Piano programma è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con l'autorizzazione del Comitato unitario e del Collegio Sindacale, entro il 20 dicembre di ogni anno.

Art. 38 - Bilancio pluriennale

1. Il Bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il Piano programma, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione del Comitato unitario per gli aspetti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti.
2. Il Bilancio pluriennale ha durata triennale ed è approvato dall'Assemblea con le medesime modalità ed entro lo stesso termine di cui al precedente articolo 37. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
3. Il Bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Art. 39 - Bilancio preventivo annuale

1. Il Bilancio di previsione, redatto in termini economici, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione del Comitato unitario per gli aspetti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti ed è approvato dall'Assemblea con le medesime modalità ed entro lo stesso termine di cui al precedente art. 37.
2. Il Bilancio di previsione è articolato per sezione e per servizio e deve chiudere in pareggio.
3. Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengono particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio del bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve disporre le conseguenti variazioni al Bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre all'Assemblea le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione.
4. Al predetto bilancio devono essere allegati:
a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
b) il riassunto dei dati del bilancio d'esercizio al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
c) la tabella numerica del personale suddistinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
d) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
e) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

5. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni previste dal bilancio previsionale.

TITOLO VII
(Diritto di recesso, scioglimento e liquidazione)

Art. 40 - Diritto di recesso

1. Gli Enti Locali possono esercitare il diritto di recesso, di cui al precedente art. 4, nei seguenti altri casi:
a) qualora l'Ente Locale socio, per ragioni di pubblico interesse, ne ravvisi l'opportunità e la convenienza;
b) reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ente Locale.
2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti c.c..
3. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi ed attività dati in gestione alla Società da parte dell'Ente Locale socio recedente.
4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
5. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi. In tal caso si applica l'art. 7 del presente statuto.
6. Le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, c.3, c.c..
7. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.
8. Le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono annullate.

Art. 41 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
f) per deliberazione dell'Assemblea;
g) per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
3. L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 42 – Disposizione generale

1. Per quanto non espressamente previsto dalle vigenti disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di Società a totale partecipazione pubblica e dal presente statuto, si applica la disciplina del codice civile in materia.

Art. 43 - Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e dell’interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Allegato A: Ripartizione fra gli Enti Locali soci del capitale sociale

Numero d'ordine	Comune	% di partecipazione	Numero azioni dal valore unitario di Euro 1,00	Di cui azioni ordinarie	Di cui azioni speciali	Quota di capitale sociale spettante
1	COMUNE DI ALTINO	1,53609816234542%	47.847,00	23.924,00	23.923,00	€ 47.847,00
2	COMUNE DI ARCHI	1,53609816234542%	47.847,00	23.924,00	23.923,00	€ 47.847,00
3	COMUNE DI ARI	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
4	COMUNE DI ARIELLI	0,76803302898383%	23.923,00	11.962,00	11.961,00	€ 23.923,00
5	COMUNE DI ATESSA	6,29797999255178%	196.172,00	98.086,00	98.086,00	€ 196.172,00
6	COMUNE DI BOMBA	0,61444568581372%	19.139,00	9.570,00	9.569,00	€ 19.139,00
7	COMUNE DI BORRELLO	0,30720679071798%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
8	COMUNE DI CASACANDITELLA	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
9	COMUNE DI CASALBORDINO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
10	COMUNE DI CASOLI	3,68664201050455%	114.833,00	57.417,00	57.416,00	€ 114.833,00
11	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	2,45775063887712%	76.555,00	38.278,00	38.277,00	€ 76.555,00
12	COMUNE DI CASTELGUIDONE	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
13	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
14	COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
15	COMUNE DI CHIETI	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
16	COMUNE DI CIVITALUPARELLA	0,30720679071798%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
17	COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO	0,61444568581372%	19.139,00	9.570,00	9.569,00	€ 19.139,00
18	COMUNE DI COLLEDIMACINE	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
19	COMUNE DI COLLEDIMEZZO	0,46082623826585%	14.354,00	7.177,00	7.177,00	€ 14.354,00
20	COMUNE DI CRECCHIO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
21	COMUNE DI FALLO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
22	COMUNE DI FARA SAN MARTINO	1,07527192407957%	33.493,00	16.747,00	16.746,00	€ 33.493,00
23	COMUNE DI FILETTO	0,76803302898383%	23.923,00	11.962,00	11.961,00	€ 23.923,00
24	COMUNE DI FOSSACESIA	2,91857687714297%	90.909,00	45.455,00	45.454,00	€ 90.909,00
25	COMUNE DI FRESAGRANDINARIA	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
26	COMUNE DI FRISA	1,22889137162744%	38.278,00	19.139,00	19.139,00	€ 38.278,00
27	COMUNE DI FURCI	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
28	COMUNE DI GAMBERALE	0,30720679071798%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
29	COMUNE DI GESSOPALENA	1,22889137162744%	38.278,00	19.139,00	19.139,00	€ 38.278,00

30	COMUNE DI GISSI	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
31	COMUNE DI GUARDIAGRELE	6,14439264938167%	191.388,00	95.694,00	95.694,00	€ 191.388,00
32	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI	0,92165247653170%	28.708,00	14.354,00	14.354,00	€ 28.708,00
33	COMUNE DI LANCIANO	20,89086437826660%	650.717,00	325.359,00	325.358,00	€ 650.717,00
34	COMUNE DI LENTELLA	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
35	COMUNE DI LETTOPALENA	0,30720679071798%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
36	COMUNE DI LISCIA	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
37	COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
38	COMUNE DI MONTEFERRANTE	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
39	COMUNE DI MONTELAPIANO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
40	COMUNE DI MONTENERODOMO	0,61444568581372%	19.139,00	9.570,00	9.569,00	€ 19.139,00
41	COMUNE DI MONTEODORISIO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
42	COMUNE DI MOZZAGROGNA	1,22889137162744%	38.278,00	19.139,00	19.139,00	€ 38.278,00
43	COMUNE DI ORSOGNA	2,45775063887712%	76.555,00	38.278,00	38.277,00	€ 76.555,00
44	COMUNE DI ORTONA	13,82485135673100%	430.622,00	215.311,00	215.311,00	€ 430.622,00
45	COMUNE DI PAGLIETA	2,76495742959510%	86.124,00	43.062,00	43.062,00	€ 86.124,00
46	COMUNE DI PALENA	0,92165247653170%	28.708,00	14.354,00	14.354,00	€ 28.708,00
47	COMUNE DI PALOMBARO	0,76803302898383%	23.923,00	11.962,00	11.961,00	€ 23.923,00
48	COMUNE DI PENNADOMO	0,30720679071798%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
49	COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE	0,46082623826585%	14.354,00	7.177,00	7.177,00	€ 14.354,00
50	COMUNE DI PERANO	1,07527192407957%	33.493,00	16.747,00	16.746,00	€ 33.493,00
51	COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
52	COMUNE DI PIZZOFERRATO	0,76803302898383%	23.923,00	11.962,00	11.961,00	€ 23.923,00
53	COMUNE DI POGGIOFIORITO	0,61444568581372%	19.139,00	9.570,00	9.569,00	€ 19.139,00
54	COMUNE DI POLLUTRI	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
55	COMUNE DI QUADRI	0,61444568581372%	19.139,00	9.570,00	9.569,00	€ 19.139,00
56	COMUNE DI RAPINO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
57	COMUNE DI RIPA TEATINA	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
58	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	1,38247871479755%	43.062,00	21.531,00	21.531,00	€ 43.062,00
59	COMUNE DI ROCCASCALEGNA	0,92165247653170%	28.708,00	14.354,00	14.354,00	€ 28.708,00
60	COMUNE DI ROCCASPINALVETI	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
61	COMUNE DI ROIO DEL SANGRO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
62	COMUNE DI ROSELLO	0,30720679071798%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
63	COMUNE DI SAN BUONO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
64	COMUNE DI SAN SALVO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
65	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	3,07219632469083%	95.694,00	47.847,00	47.847,00	€ 95.694,00

66	COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	0,92165247653170%	28.708,00	14.354,00	14.354,00	€ 28.708,00
67	COMUNE DI S. EUSANIO DEL SANGRO	1,53609816234542%	47.847,00	23.924,00	23.923,00	€ 47.847,00
68	COMUNE DI SCERNI	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
69	COMUNE DI TARANTA PELIGNA	0,46082623826585%	14.354,00	7.177,00	7.177,00	€ 14.354,00
70	COMUNE DI TOLLO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
71	COMUNE DI TORINO DI SANGRO	1,84330495306340%	57.416,00	28.708,00	28.708,00	€ 57.416,00
72	COMUNE DI TORNARECCIO	1,22889137162744%	38.278,00	19.139,00	19.139,00	€ 38.278,00
73	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	1,07527192407957%	33.493,00	16.747,00	16.746,00	€ 33.493,00
74	COMUNE DI TREGLIO	0,76803302898383%	23.923,00	11.962,00	11.961,00	€ 23.923,00
75	COMUNE DI VILLALFONSINA	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
76	COMUNE DI VILLA SANTA MARIA	0,92165247653170%	28.708,00	14.354,00	14.354,00	€ 28.708,00
77	UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO	0,15361944754787%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
		100,00%	3.114.840,00	1.557.449,00	1.557.391,00	€ 3.114.840,00